

DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2012
404/2012/S/EEL

ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DI A.S.P., AZIENDA SERVIZI POLVERIGI S.R.L.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 ottobre 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/08);
- il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce - TILP)", approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il "Testo integrato della "regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10 (di seguito: deliberazione VIS 1/10).

FATTO

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dell'Appendice 1 dallo stesso richiamata, così come modificati dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) e dell'Appendice 1 dallo stesso richiamata, approvati con deliberazione ARG/elt 107/09, che dall'1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata, in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui A.S.P. Azienda Servizi Polverigi S.r.l. (di seguito: Polverigi o società), hanno violato le citate disposizioni.
3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Polverigi, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi, per le seguenti contestazioni:
 - a. nei mesi di maggio e giugno 2009 non ha osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;
 - b. nei mesi di settembre e ottobre 2009 non ha rispettato le modalità di compilazione del file elettronico di cui al punto 4 dell'Appendice 1 (in particolare, risultava un disallineamento dei dati nelle colonne recanti le informazioni di cui alle lettere l., m., n., o., p. e q.).
4. Con nota 3 novembre 2011 (prot. Autorità n. 28333), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
5. Successivamente, la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 34128 del 29 dicembre 2011) in risposta ad una richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32495 del 13 dicembre 2011).

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. Ai sensi dell'art. 37, della deliberazione 111/06 le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, *point of delivery*) e comunicano, mensilmente, a ciascun utente del dispacciamento, l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.
7. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la

- deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sesto ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica "in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1". Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.
8. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante "Specifiche flusso informativo", definisce:
 1. le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
 2. l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
 3. il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
 4. le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, coefficienti di ripartizione del prelievo nei punti di prelievo - CRPP) del c.d. "record del punto di prelievo" contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
 9. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2), è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
 10. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati da Polverigi nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettati:
 - a. nei mesi di maggio e giugno 2009, i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento;
 - b. nei mesi di settembre e ottobre 2009, le modalità di compilazione del file elettronico di cui al punto 4 dell'Appendice 1 (in particolare, risultava un disallineamento dei dati nelle colonne recanti le informazioni di cui alle lettere l., m., n., o., p. e q.).
 11. Tuttavia gli atti successivamente acquisiti dimostrano che la società si è attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. Polverigi ha poi terminato il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di "flusso anagrafica" qualche mese dopo la scadenza dei 180 giorni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08. In particolare la società ha superato tutte le criticità al più tardi nel mese di gennaio 2010. Peraltro anche in considerazione della circostanza che il flusso in discussione ha interessato un numero relativamente limitato di POD, ne consegue che la società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione, risultando di fatto inoffensiva rispetto allo stesso.

12. Considerata la cessazione della violazione, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prospettato al punto 1, lettera b) della medesima deliberazione

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento sanzionatorio avviato, con deliberazione VIS 1/10 nei confronti di A.S.P. Azienda Servizi Polverigi S.r.l. per accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'Appendice 1 ivi richiamata, nonché dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08.
2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo, di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad A.S.P. Azienda Servizi Polverigi S.r.l., con sede legale in via Marconi 51, 60020 Polverigi (AN) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni